

FONDO TPL SALUTE
Fondo Integrativo del servizio sanitario nazionale Tpl Salute

Roma, 11 dicembre 2020

**Alle Organizzazioni sottoscrittrici
il CCNL Autoferrotranvieri**

Circolare n. 1/2020

Oggetto: Fondo TPL Salute

Spettabili organizzazioni,

con la presente comunicazione vogliamo portare alla Vostra attenzione la costituzione del Fondo sanitario TPL Salute, in adempimento a quanto previsto dell'art. 38, lett. b, dell'Accordo Nazionale del 28 Novembre 2015 di rinnovo del CCNL autoferrotranvieri – internavigatori del 23 luglio 1976 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito "**CCNL**") e dell'Accordo del 28 Ottobre 2020 (di seguito "**Accordo**") e dell'Addendum all'Accordo del 7 dicembre 2020 (di seguito "**Addendum**").

Invitiamo pertanto le aziende applicanti i CCNL ad adempiere ai propri obblighi contrattuali rendendosi parte attiva del Fondo TPL salute, che ha come obiettivo quello di fornire prestazioni sanitarie ai propri iscritti nell'annualità 2021.

a) Obblighi di iscrizione e deducibilità del contributo versato a Fondo TPL Salute

Dalla data di costituzione del Fondo TPL Salute le aziende, ovvero i datori di lavoro **hanno l'obbligo di iscrivere al Fondo TPL Salute tutti i lavoratori non in prova, assunti con contratto a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti, nonché, ove espressamente previsto dal predetto CCNL, i lavoratori assunti con altre forme contrattuali individuate dal CCNL stesso.**

Il Fondo TPL Salute è iscritto all'Anagrafe dei Fondi con Numero di protocollo: 0020247-09/10/2020-DGPROGS-DGPROGS-UFF02- pertanto i contributi versati in favore dei dipendenti sono deducibili ai sensi dell'art. 51 comma 2 lettera a) del TUIR, che così recita: "*...non concorrono a formare reddito: a).....; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo*

FONDO TPL SALUTE

Fondo Integrativo del servizio sanitario nazionale Tpl Salute

o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera eter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera eter).

b) Documenti del Fondo TPL Salute

Alleghiamo alla presente comunicazione i documenti istituzionali del Fondo TPL Salute quali: Statuto e Regolamento, che sono consultabili anche sul sito web del Fondo stesso, così come i dati di contatti del Fondo TPL Salute, al seguente link: www.tplsalute.it

Il Fondo TPL Salute per poter raggiungere la propria finalità istituzionale, quale quella di erogare prestazioni sanitarie in favore dei propri iscritti, ha stipulato due diversi contratti con la Compagnia Unisalute per il rimborso delle spese mediche e con la Società Odontonetwerk Srl per l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria odontoiatrica

Per la tipologia delle prestazioni che potranno essere richieste dall'iscritto al Fondo TPL Salute si allega alla presente comunicazione la guida illustrativa, che è scaricabile e visionabile anche sul sito web al seguente link www.tplsalute/aderenti.

Le prestazioni sanitarie potranno essere richieste in modalità rimborso dal 1° gennaio 2021, purché vengano rispettati i termini di pagamento dei contributi pregressi e dell'anno 2021 e l'invio delle anagrafiche così come viene indicato alla lettera d) della presente circolare.

c) Obbligo contributivo

Il contributo annuale che dovrà essere versato a Fondo TPL Salute per singolo dipendente, è stabilito in €9,10 al netto della fiscalità agevolata prevista dal contributo di solidarietà pari ad € 0,90 ai sensi di quanto previsto all'art. 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997 n. 314.

Il costo aziendale annuale sarà quindi di € 10 così suddiviso:

- i. € 9,10 quale contributo annuale per singolo dipendente da versarsi al Fondo TPL Salute;
- ii. € 0,90 contributo di solidarietà che l'azienda verserà annualmente all'INPS per singolo dipendente.

Le modalità di calcolo e di versamento del contributo sono disciplinate

C.F. 97845140157

Sede legale: Piazza Cola di Rienzo 80/A, Roma

FONDO TPL SALUTE

Fondo Integrativo del servizio sanitario nazionale Tpl Salute

dall'Accordo, dall'Addendum e dal Regolamento del Fondo TPL Salute. Alla luce delle regole espresse nell'Accordo e nell'Addendum la presente Circolare ha l'intento di scadenziare i pagamenti e illustrare le regole di adesione.

Per poter attivare le coperture in favore dei lavoratori per l'anno 2021, è necessario che le aziende versino i seguenti contributi:

- **Contributi progressi:** annualità 2017 e 2018, pari complessivamente ad € 18,20 da versarsi al Fondo TPL Salute mediante bonifico bancario e seguendo la procedura di pagamento indicata sul sito www.tplsalute.it.
- **Contributi annuali ricorrenti:** annualità 2021 pari complessivamente a € 9,10 da versarsi al Fondo TPL Salute mediante bonifico bancario e seguendo la procedura di pagamento indicata sul sito www.tplsalute.it.

Tutti i versamenti andranno effettuati entro e non oltre il giorno 11 gennaio 2021 e fanno riferimento al numero dei dipendenti in forza al 16 novembre 2020, le cui anagrafiche dovranno essere inviate entro e non oltre il 31 dicembre 2020, secondo la procedura presente sul sito www.tplsalute.it e che verrà indicata nel proseguo della circolare alla lettera d).

c.1) Obbligo contributivo e sospensiva

Fondo TPL Salute, in adempimento a quanto previsto dall'Accordo e dall'Addendum, prevede una deroga per le aziende, che alla data del 3 dicembre 2020, data di costituzione del Fondo TPL Salute, erogano, tramite casse, fondi aziendali o polizze assicurative, prestazioni di assistenza sanitaria integrativa (di cui all'articolo 9 del Decreto Legislativo 502/1992 ss.mm.ii). Ebbene per tali aziende che versano già contributi assistenziali ad altre forme di assistenza sanitaria integrativa è consentita la sospensione dei versamenti e delle prestazioni previste dal Fondo TPL Salute ("**sospensiva**") - per un massimo di 20 mesi dalla data di costituzione del Fondo TPL Salute coincidente con il 3 dicembre 2020, e solo per lavoratori che beneficiano di dette forme di assistenza sanitaria. Tali aziende però dovranno comunque versare la rata per contributi progressi dell'annualità 2017 a titolo di oneri di gestione entro l'11 gennaio 2021 pari ad € 9,10, oltre al contributo di solidarietà di € 0,90 da versarsi direttamente all'INPS.

Alla data di cessazione della sospensiva e comunque entro il periodo massimo di 20 mesi, le suddette aziende si allineeranno alle tempistiche di contribuzione previste dall'Accordo e dall'Addendum.

C.F. 97845140157

Sede legale: Piazza Cola di Rienzo 80/A, Roma

FONDO TPL SALUTE

Fondo Integrativo del servizio sanitario nazionale Tpl Salute

Si ribadisce che i versamenti sopra indicati devono essere effettuati entro la data indicata nella presente circolare, ovvero entro il termine del 11 gennaio 2021, tramite bonifico bancario sul c/c: 2611173, Istituto di Credito: Banca Passadore & C., IBAN: IT68U0333203201000002611173, intestato a Fondo TPL Salute e seguendo le indicazioni presenti sul sito www.tplsalute.it.

Si ricorda inoltre solo a titolo informativo che, oltre al contributo versato al Fondo TPL Salute tramite bonifico bancario, l'azienda deve versare annualmente all'INPS il contributo di solidarietà, pari ad €0,90 per ciascun lavoratore iscritto, ai sensi di quanto previsto all'art. 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997 n. 314.

Auspichiamo che le prime iniziative assistenziali del Fondo TPL Salute possano incontrare il gradimento dei propri iscritti e fornire un ausilio alla categoria all'interno del sistema di welfare sanitario, quale valore fondamentale per la tutela del bene primario quale quello della salute e della prevenzione sanitaria.


d) Procedura di adesione

La domanda di adesione al Fondo TPL Salute dovrà essere presentata dalle aziende inviando alla casella di posta elettronica del Fondo TPL Salute - infoaziende@tplsalute.it - il form di adesione denominato "TemplateAziende", che dovrà contenere le informazioni necessarie all'iscrizione dell'azienda, ed il form di adesione "TemplateIscritti" e/o "TemplateIscrittiSospensiva" che dovrà contenere le informazioni dei lavoratori.

I "Template" di cui sopra e le indicazioni necessarie per la corretta compilazione sono disponibili al link: www.tplsalute/aziende

I datori di lavoro, completata la procedura di cui all'art. 3.2 del Regolamento, riceveranno dal Fondo TPL Salute la conferma di perfezionamento dell'adesione, mediante apposita e-mail sull'indirizzo di posta elettronica certificata precedentemente comunicato in fase di iscrizione. Le aziende, ricevuta apposita notifica, comunicheranno l'avvenuta iscrizione ai propri dipendenti.

Nell'invitare codeste organizzazioni a divulgare la presente circolare nei rispettivi ambiti, si porgono distinti saluti.

Il Presidente
Roberto Prada


C.F. 97845140157

Sede legale: Piazza Cola di Rienzo 80/A, Roma

FONDO TPL SALUTE

Fondo Integrativo del servizio sanitario nazionale Tpl Salute

Allegato 1: Statuto e Regolamento del Fondo TPL Salute

Allegato 2: Guida illustrativa Prestazioni UNISALUTE E ODONTONETWORK

Allegato 3: Verbale di accordo del 28 ottobre 2020 di costituzione del Fondo Sanitario TPL Salute e addendum del 7 dicembre 2020

Allegato 4: TemplateAziende (che dovrà essere rinominato secondo le istruzioni disponibili al link: www.tplsalute/aziende)

Allegato 5: TemplateIscritti (che dovrà essere rinominato secondo le istruzioni disponibili al link: www.tplsalute/aziende)

C.F. 97845140157

Sede legale: Piazza Cola di Rienzo 80/A, Roma